



## Sentenza n. 76 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera- Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 19 marzo 2024, deposito del 6 maggio 2024*  
*comunicato stampa del 6 maggio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso n. 28 del 2023*

#### **parole chiave:**

SANITÀ PUBBLICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) - CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRETTIVI

#### **disposizione impugnata:**

- art. 23 della legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7

#### **disposizione parametro:**

- art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale parziale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2023, che modifica l'art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004. La modifica riguarda i **criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** e la **composizione della commissione di selezione degli idonei**.

Il ricorrente sostiene che la nuova composizione della commissione, che include il direttore sanitario e il direttore scientifico, contrasti con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove impone al legislatore regionale il **rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di «tutela della salute» e «professioni»**. In particolare, si richiama l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che specifica che la commissione per la nomina dei dirigenti degli IRCCS debba essere composta da tre membri: dal direttore scientifico (che la presiede) e da due direttori UOC del SSN, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.

La Regione Emilia-Romagna sostiene che la disposizione impugnata non innova, ma aggiorna periodicamente la legislazione vigente per renderla più chiara e adeguata. La Regione afferma che la nuova formulazione ripropone la presenza del direttore sanitario

nella commissione, come previsto già dal 2006 in assenza di successive contestazioni statali (previsione basata sulla legge regionale n. 29 del 2004 con cui la Regione aveva adottato una propria disciplina sugli IRCCS).

Nel merito, la Corte ritiene le questioni **fondate**.

La Corte riconosce che gli **IRCCS hanno una disciplina speciale**, differente da quella degli altri enti del SSN, per **garantire il mantenimento di un livello d'eccellenza sia nelle attività diagnostico-terapeutiche che nell'attività di ricerca** consono alla loro natura intrinseca. Dunque, la **disciplina statale** del 2003, specificamente applicabile agli IRCCS, rappresenta un **principio fondamentale nella materia «tutela della salute»**.

La disposizione regionale impugnata si discosta da quella nazionale sbilanciando il “peso” della partecipazione - sia in termini numerici, sia in termini di posizione - del direttore scientifico (responsabile dell'attività di ricerca dell'Istituto e nominato dal Ministro della salute) e sminuendo la competenza dei commissari nelle valutazioni dell'attività di ricerca dei candidati (garantita anche con la nomina di un membro da parte del comitato tecnico-scientifico). **La composizione della commissione, invece, deve rispettare il principio fondamentale** delineato dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che prevede una commissione composta dal direttore scientifico come presidente e da due dirigenti del SSN, per garantire equilibrio tra competenze cliniche e di ricerca.

La Corte dichiara, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2023, limitatamente alle parole “La Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico”.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, comporta l'assorbimento della questione relativa ai principi fondamentali della materia «professioni». La decisione sottolinea l'importanza di **rispettare le specificità normative degli IRCCS, mantenendo un equilibrio tra attività assistenziale e di ricerca nella composizione delle commissioni di selezione**.

*Dorinda Caccioppo*